Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 21 dicembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1949

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 21 DICEMBRE 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei numeri sorteggiati nella 1ª e 2ª estrazione, effettuata dal 20 al 26 novembre 1948, per l'attribuzione dei premi ai titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 % (decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262; decreto legislativo 8 dicembre 1946, n. 453; decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338; decreto Ministeriale 22 gennaio 1948, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 22 del 28 stesso mese).

(5649)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1948, n. **1427.**
Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1924, che approva il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, istitutivo della imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad alcune modificazioni al regime fiscale della birra, degli oli di semi e dei filati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

PARTE I. — *Birra*

Art. 1.

La imposta di fabbricazione sulla birra è stabilita nella misura di L. 250 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento della imposta, a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori ai 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dai competenti Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

Art. 2.

La restituzione dell'imposta per la birra esportata all'estero sarà effettuata in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Tuttavia anche entro tale termine la restituzione della imposta per la birra esportata all'estero potrà essere fatta in base alla nuova aliquota, quando alla domanda di restituzione sia allegato un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che trattasi di prodotto che abbia assolto la nuova misura d'imposta prevista dal presente decreto.

PARTE II. — *Oli di semi*

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi destinati a qualsiasi uso, compreso l'olio non combinato contenuto in eccesso del 10 % nelle paste di raffinazione degli oli di semi, e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabiliti nella misura di L. 3000 per quintale di prodotto.

E' soppresso il diritto erariale di cui al comma secondo dell'art. 1 dell'allegato *F* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223.

Art. 4.

La sovrimposta di confine di cui al precedente articolo si applica anche sui prodotti contenenti oli di semi importati dall'estero di cui alla tabella *C* allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236.

PARTE III. — *Disposizioni comuni alle due imposte*

Art. 5.

L'aumento dell'imposta e sovrimposta di confine derivante dall'applicazione delle aliquote di cui ai precedenti articoli 1 e 3 si applica anche ai prodotti che abbiano assolto i tributi vigenti precedentemente e che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.

A tale uopo il possessore della merce a norma del precedente comma dovrà fare denunzia delle quantità possedute entro quindici giorni dalla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana secondo la rispettiva competenza.

Art. 6.

La differenza d'imposta dovuta, in applicazione del precedente art. 5, dovrà essere versata all'Erario entro quindici giorni dalla data di notifica della relativa liquidazione da parte degli uffici competenti.

Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti,

sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato del liquido:

a) 17,50 % per il mosto di birra in corso di accertamento;

b) 16,50 % per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

c) 13 % per la birra in fase di fermentazione secondaria;

d) 10 % per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione o decantazione;

e) 8 % sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

f) 3 % sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

Art. 7.

Colui che ometta la denuncia di cui al precedente art. 5 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo della differenza di imposta dovuta sulla quantità non denunciata tempestivamente, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 42, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

PARTE IV — *Filati*

Art. 8.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, sono stabilite, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, come appresso:

1) Per ogni chilogrammo di filato di solo cotone (sodo, cascami o rigenerato), o di fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con sola fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:

a) fino a	12.000 metri			L. 20
b) più di	12.000 fino a	20.000	metri	» 36
c) »	20.000 »	30.000	»	» 56
d) »	30.000 »	44.000	»	» 80
e) »	44.000 »	61.000	»	» 150
f) »	61.000 »	78.000	»	» 220
g) »	78.000 »	95.000	»	» 300
h) »	95.000 »	112.000	»	» 380
i) »	112.000 »	129.000	»	» 470
l) »	129.000 »	145.000	»	» 570
m) »	145.000 »	163.000	»	» 680
n) »	163.000 »	180.000	»	» 820
o) »	180.000 »	210.000	»	» 1100
p) »	210.000 »	244.000	»	» 1400
q) »	244.000 metri			» 1700

2) Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa, misurante:

a) fino a	1.000 metri			L. 8
b) più di	1.000 fino a	2.100	metri	» 16
c) »	2.100 »	7.000	»	» 30
d) »	7.000 »	15.000	»	» 70
e) »	15.000 »	25.000	»	» 120
f) »	25.000 »	35.000	»	» 170
g) »	35.000 »	45.000	»	» 240
h) »	45.000 »	50.000	»	» 320
i) »	50.000 metri			» 450

3) Per ogni chilogrammo di filato di juta . L. 25

4) Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascami o rigenerata), misurante:

a) fino a	4.000 metri			L. 24
b) più di	4.000 fino a	6.000	metri	» 36
c) »	6.000 »	10.000	»	» 60
d) »	10.000 »	20.000	»	» 110
e) »	20.000 »	30.000	»	» 200
f) »	30.000 »	40.000	»	» 380
g) »	40.000 »	50.000	»	» 620
h) »	50.000 »	60.000	»	» 750
i) »	60.000 »	70.000	»	» 880
l) »	70.000 »	80.000	»	» 1020
m) »	80.000 »	90.000	»	» 1150
n) »	90.000 »	100.000	»	» 1300
o) »	100.000 metri			» 1560

5) Per ogni chilogrammo di filato di seta tratta, semplice . . . . . . L. 350

6) Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata (chappe) . . . . . L. 230

7) Per ogni chilogrammo di filato di seta cardata (burretta) . . . . . . L. 50

8) Per il filato di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini, ed i filati di lanasel, lanalux e simili) che nella lunghezza di 4500 metri pesa:

a) meno di 60 grammi: per ogni chilogrammo . . . . L. 252

b) grammi 60 fino a 125 escluso: per ogni chilogrammo . . . . . . » 210

c) grammi 125 o più: per ogni chilogrammo . . . . » 168

9) Per ogni chilogrammo di filato di fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerato), misurante:

a) fino a	12.000 metri			L. 20
b) più di	12.000 fino a	20.000	metri	» 36
c) »	20.000 »	30.000	»	» 56
d) »	30.000 »	44.000	»	» 80
e) »	44.000 »	61.000	»	» 150
f) »	61.000 metri			» 260

10) Per ogni chilogrammo di filato di fibre tessili non nominate, è dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopraindicate al quale esso è assimilato dal repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

11) Per ogni chilogrammo di filati costituiti da diverse materie tessili, è dovuta l'imposta nelle seguenti misure:

a) filati in mista intima di cotone e lana; o di fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) e lana; cotone o fibra artificiale rispettivamente prevalente in peso sulla lana, misuranti per chilogrammo:

1) fino a	4.000 metri			L. 21
2) più di	4.000 fino a	6.000	metri	» 24
3) »	6.000 »	10.000	»	» 30
4) »	10.000 »	20.000	»	» 56
5) »	20.000 »	30.000	»	» 92

b) filati in mista intima di lana e cotone, o di lana e fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) con 50 % o più in peso di lana, misuranti per chilogrammo:

1) fino a	4.000 metri			L. 23
2) più di	4.000 fino a	6.000	metri	» 32
3) »	6.000 »	10.000	»	» 50
4) »	10.000 »	20.000	»	» 95
5) »	20.000 »	30.000	»	» 163

c) filati in mista intima di cotone, di fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) e lana, cotone e

fibra artificiale complessivamente prevalenti in peso misuranti per chilogrammo:

1) fino a	4.000 metri .			L.	20
2) più di	4.000 fino a	6.000 metri	.	»	23
3) »	6.000	» 10.000	»	»	28
4) »	10.000	» 20.000	»	»	52
5) »	20.000	» 30.000	»	»	85

d) filati in mista intima di lana, cotone e fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata), con 50 % o più in peso di lana, misuranti per chilogrammo:

1) fino a	4.000 metri			L.	22
2) più di	4.000 fino a	6.000 metri	.	»	30
3) »	6.000	» 10.000	»	»	44
4) »	10.000	» 20.000	»	»	83
5) »	20.000	» 30.000	»	»	141

e) filati in mista intima non nominati:

come quelli della fibra più tassata che entra nella loro composizione, tenuto conto, quando sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso.

12) Agli effetti della tassazione, la lunghezza dei filati ritorti di cui ai numeri 1, 2, 4, 9 e 11 viene moltiplicata per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

13) Per ogni chilogrammo di filato, costituito da filati semplici diversamente tassati, si applica la media ponderale delle imposte relative ai filati semplici di cui il filato ritorto è composto, a meno che i filati componenti il ritorto abbiano scontato l'imposta propria.

Sulle confezioni e sui manufatti tessili, sui cucirini, sugli spaghi, cordami, forzina, rafforzina, lusino e simili, importati dall'estero e fabbricati con i filati di cui al presente articolo, è dovuta la sovrimposta di confine in base alle aliquote dell'imposta di fabbricazione vigente per i filati di cui risultano costituiti secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 9.

L'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale, fino a tutto il 3 gennaio 1951, continuerà ad essere riscossa mediante abbonamento annuale sulla base delle aliquote di imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o dal numero delle filiere, installati e funzionanti, e della durata e tipo di lavorazione.

Art. 10.

Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento, a termini dell'art. 43 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, integrato dal precedente art. 9 del presente decreto, a richiesta di una o più delle categorie produttrici di filati interessate, da presentarsi al Ministero delle finanze entro il 15 gennaio dell'anno a cui si riferisce l'abbonamento, nella determinazione del canone annuale si tiene conto della incidenza delle restituzioni sui prodotti destinati all'esportazione, diminuendo in conseguenza le aliquote per la riscossione dell'imposta in abbonamento. Quando l'abbonamento venga fatto in base all'applicazione di aliquote così ridotte nessun rimborso verrà effettuato da parte dell'Amministrazione finanziaria all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

In tal senso è modificato il disposto del quarto comma dell'art. 43 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Quando la riscossione dell'imposta in abbonamento avvenga in base all'applicazione del solo disposto dell'art. 9 del presente decreto, la data di inizio ed il termine delle esportazioni dei filati e dei manufatti tessili con diritto alla restituzione dell'imposta prevista dall'art. 18 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, saranno stabiliti col decreto Ministeriale di cui allo stesso articolo tenendo conto del periodo di tempo in cui ha vigore l'abbonamento.

Art. 11.

L'art. 10 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è sostituito come segue:

« I fabbricanti che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad un'imposta complessiva annua non superiore a L. 400.000, od a L. 600.000 per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantità e qualità di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti.

Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione, sono tenuti a presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro mensile, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attività, nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi.

La dichiarazione di lavoro deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, la descrizione del macchinario con la precisazione delle unità produttive che saranno attivate nel periodo di lavorazione;

b) la qualità e quantità delle materie prime da lavorare;

c) i filati da ottenere, distintamente per titolo.

Il fabbricante deve inoltre obbligarsi a non superare il quantitativo di filati indicato nella dichiarazione e preso a base per la determinazione dell'imposta dovuta, senza prima presentare dichiarazione suppletiva di lavoro.

I quantitativi di filati indicati nella dichiarazione suppletiva devono essere prodotti in misura tale che la relativa imposta non superi il 50 % di quella corrispondente ai filati della lavorazione principale già dichiarata, fermo rimanendo tuttavia il limite massimo della produzione corrispondente all'imposta complessiva annua prevista dal primo comma del presente articolo ».

Art. 12.

Nei casi contemplati dal precedente art. 11, l'imposta deve essere pagata di volta in volta anticipatamente all'atto della presentazione delle dichiarazioni di lavoro.

A richiesta di parte, qualora venga presentata una dichiarazione di lavoro per una lavorazione stagionale, può essere consentito che l'imposta globale relativa sia versata in rate bimestrali anticipate, quando la lavorazione avvenga in più di due mesi consecutivi.

Per la prima rata bimestrale la relativa quietanza deve essere allegata alla dichiarazione di lavoro.

Le rate bimestrali successive saranno versate entro la prima quindicina del mese precedente a ciascun bimestre di lavorazione.

E' soppresso il quarto comma dell'art. 16 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 13.

All'art. 3 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

« Gli Istituti di istruzione, di educazione e di beneficenza che producano anche filati assoggettabili ad imposta, in quanto destinati ad essere comunque commerciati, ovvero soltanto prodotti per conto di terzi, sono ammessi a pagare l'imposta per detti filati con le modalità di cui ai precedenti articoli 11 e 12 ».

Art. 14.

E' soppresso il disposto di cui ai numeri 10 e 11 dell'art. 2 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, ferma rimanendo l'applicazione dell'imposta sui filati impiegati nella fabbricazione di cucirini, di cordami, di spago, di forzina, di rafforzina, di lusino e simili.

Sono esenti dall'imposta i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, non più di 1000 metri, ottenuti da esercenti filatori a mano e dagli stessi destinati alla fabbricazione di cordami o di spaghi.

Art. 15.

L'esercente che ometta di presentare la dichiarazione prescritta dal precedente art. 11 o presenti dichiarazione infedele o in ritardo è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta sulle quantità non denunciate tempestivamente.

Art. 16.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio inerenti all'applicazione del presente decreto.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 114. — CARLOMAGNO

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 1428.

Soppressione e liquidazione dell'Ufficio metalli nazionali e liquidazione del patrimonio dell'Ufficio nazionale dei metalli non ferrosi e dell'Ufficio industriale dei metalli non ferrosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

E' confermata la messa in liquidazione dell'Ufficio metalli nazionali creato con regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 780, già posto in liquidazione con il decreto interministeriale della sedicente repubblica sociale italiana del 1° agosto 1944, n. 870.

E' disposta la liquidazione dei patrimoni delle amministrazioni denominate Ufficio nazionale dei metalli non ferrosi, e Ufficio industriale dei metalli non ferrosi, create, rispettivamente, con i decreti del Ministro per l'economia corporativa della sedicente repubblica sociale italiana del 29 febbraio 1944 e del 1° novembre 1944 e posti in liquidazione rispettivamente con i decreti interministeriali del governo della sedicente repubblica sociale italiana del 1° novembre 1944 e del 1° marzo 1945, ferma restando l'inefficacia dei predetti decreti di istituzione e di liquidazione.

Art. 2.

Il Ministro per l'industria e il commercio, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero, disporrà la liquidazione di altri enti che potessero risultare successori degli enti di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

La liquidazione del patrimonio degli enti di cui nei due articoli precedenti ha sede in Roma e si svolge sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio, che la esercita d'intesa con i Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero, con la osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

Alla liquidazione provvede un commissario, assistito da un vice commissario, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero.

Il vice commissario coadiuva il commissario in tutte le operazioni di liquidazione e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 5.

La liquidazione è regolata dalle disposizioni del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla liquidazione coatta amministrativa in quanto applicabili.

Art. 6.

La liquidazione è effettuata separatamente per ciascuno degli enti posti in liquidazione.

Art. 7.

Per ciascuno degli enti posti in liquidazione è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per il

commercio con l'estero, un Comitato di sorveglianza composto di due rappresentanti dei creditori, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, e di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, che lo presiede.

Art. 8.

I creditori degli enti posti in liquidazione i quali siano rimasti totalmente o parzialmente insoddisfatti nella liquidazione dell'ente rispettivo, concorrono proporzionalmente per il residuo nella liquidazione dell'eventuale saldo attivo degli altri enti. Restano fermi gli obblighi di versamento dei contributi non riscossi e dovuti in base ai decreti e alle circolari per il servizio dell'Ufficio nazionale dei metalli non ferrosi e dell'Ufficio industriale dei metalli non ferrosi.

Art. 9.

La durata della liquidazione è di sei mesi dalla data del decreto di nomina del liquidatore.

Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero, ha facoltà di prorogare la durata della liquidazione per un periodo massimo di altri sei mesi.

L'eventuale residuo attivo delle liquidazioni è devoluto allo Stato.

Art. 10.

Il regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 780, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — DEL VECCHIO — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, *foglio n.* 79. — CARLOMAGNO

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 1429.

Soppressione e liquidazione dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) è soppressa ed il suo patrimonio è posto in liquidazione.

I Ministeri dell'industria e del commercio, del tesoro e delle finanze esercitano la vigilanza sulla liquidazione.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sarà nominato un liquidatore dell'Azienda.

Art. 3.

Il liquidatore è assistito da un Comitato di sorveglianza composto di tre membri nominati dal Ministro per l'industria e il commercio, rappresentanti rispettivamente i Ministeri cui compete la vigilanza.

Art. 4.

La liquidazione avrà luogo con le forme previste per la liquidazione delle società per azioni in quanto applicabili.

Se sia necessaria la liquidazione generale nell'interesse dei creditori, si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione coatta amministrativa.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Azienda Ligniti Italiane, risultante dalla liquidazione, sarà trasferito nella consistenza del Demanio mobiliare dello Stato, che assumerà direttamente le azioni della Società miniere italiane ligniti e della Società ligniti Italia meridionale di proprietà dell'Azienda.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, *foglio n.* 84. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1948.

Sostituzione del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 7 agosto 1948, con il quale fu ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e il prof. Vezio Crisafulli, commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ne fu nominato membro;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1948, con il quale l'avv. Renato Morelli fu nominato presidente dell'Isti-

tuto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e fu dichiarata la cessazione dalla carica del commissario straordinario prof. Crisafulli;

Ritenuta la necessità di sostituire l'avv. Renato Morelli al prof. Vezio Crisafulli nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Renato Morelli, presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in sostituzione del prof. Vezio Crisafulli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1948

EINAUDI

FANFANI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 364. — LA MICELA

(5569)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1948.

Nomina del presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, istitutivo del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il decreto 5 maggio 1948, che nomina, dalla data stessa, i componenti del Consiglio predetto;

Visto il verbale della prima adunanza del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, tenuta il giorno 11 maggio 1948, nella quale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, il gr. uff. Nicola Di Guglielmo, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni è stato designato presidente del Consiglio superiore stesso;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il gr. uff. Nicola Di Guglielmo, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, istituito con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1948

EINAUDI

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1948
Registro Ufficio risc. poste n. 29, foglio n. 94. — MANZELLA

(5551)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1948.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1947, con il quale il sig. Antonio Zini veniva nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali per la durata di mesi tre;

Visti i propri decreti in data 28 febbraio, 22 maggio e 20 agosto 1948, con i quali la durata dell'incarico veniva prorogata;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la durata di detto incarico;

Decreta:

La durata dell'incarico del sig. Antonio Zini quale commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali è prorogata fino alla data di ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione della Cassa stessa.

Roma, addì 1° novembre 1948

Il Ministro: FANFANI

(5570)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1948.

Prezzo industriale di vendita del sale marino destinato all'industria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio del sale e dei tabacchi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1176;

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1948, numero 03/15710, registrato alla Corte dei conti il 14 stesso mese, registro n. 1 Monopolio, foglio n. 30, col quale venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposta;

Ritenuta la necessità di adeguare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto all'aumentato costo di produzione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza n. 12 del 15 ottobre 1948, deliberazione n. 3;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1948 il prezzo industriale di vendita del sale marino destinato alle industrie prevedute nei comma primo e secondo dell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (ora art. 20 per l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1176), è elevato da L. 2000 a L. 2500 (duemilacinquecento) per ogni tonnellata resa sulle aie o nei magazzini delle saline marittime.

Roma, addì 25 novembre 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1948
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 292. — EMANUELE

(5593)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Talatin Antonio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » numero 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 296 decisioni N. 207/946 Registro dei ricorsi

L'anno 1948 il giorno 27 del mese di novembre la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Talatin Antonio fu Giovanni, nato a Pola il 27 agosto 1894, residente a Trieste, via Giovanni Pascoli n. 8, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Ricorrendo pertanto la seconda ipotesi prevista dall'art. 2 del decreto citato, il ricorso va accolto.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, primo capoverso, regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Talatin Antonio e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 27 novembre 1948

La Commissione
T. CATALDI — F. POLISTINA — A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(5573)

Esito del ricorso presentato da Ferrari Umberto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » numero 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 297 decisioni N. 275/946 Registro dei ricorsi

L'anno 1948 il giorno 4 del mese di dicembre la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Ferrari Umberto fu Vincenzo, nato a Reggio Emilia l'11 luglio 1890, domiciliato a Bruxelles, Place Armand Steurs n. 9, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Ricorrendo dunque la seconda ipotesi prevista dal capoverso 1° dell'art. 2 del già citato decreto 25 maggio 1946, il ricorso va accolto.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, primo capoverso, regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Ferrari Umberto e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 4 dicembre 1948

La Commissione
T. CATALDI — F. POLISTINA — A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(5574)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5602)

Vacanza della cattedra di analisi matematica (algebrica e infinitesimale) presso la Facoltà di scienze dell'Università di Bari.

Si comunica che presso la Facoltà di scienze dell'Università di Bari è vacante la cattedra di analisi matematica (algebrica e infinitesimale), cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà stessa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5603)

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova

Si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova è vacante la cattedra di diritto amministrativo, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà stessa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5604)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.